PRIVATE INSURANCE

U.T.E.

Docente: Roberta Sabatino

La nuova fiscalità delle rendite finanziarie

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

REDDITI DA CAPITALE	REDDITI DIVERSI
Impieghi di capitale che hanno come risultato un evento certo o positivo	Derivano da eventi incerti

Interessi da conti correnti	Plus/Minus da azioni e obbligazioni
Dividendi	Plus/Minus da certificati
Cedole	
Pronti contro termine	Plus/Minus da valute
Plusvalenze da OICR	Minusvalenze da OICR
Proventi da OICR	
Polizze vita e di capitalizzazione	Minus da Gestioni patrimoniali

Regime del risparmio gestito

I risparmiatori attribuiscono a un intermediario un **mandato per la gestione** di un portafoglio di strumenti finanziari. L'intermediario incaricato della gestione (in nome proprio e per conto del cliente) effettua tutte le **operazioni di acquisto e vendita** di attività finanziarie o reali necessarie a costruire un portafoglio di investimento diversificato, caratterizzato da un profilo di rischio/rendimento coerente con quanto stabilito nel mandato di gestione.

Regime del risparmio amministrato

I risparmiatori affidano i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia (dossier titoli), senza tuttavia delegarne la gestione.

L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale (sostituto d’imposta).

La nuova fiscalità

Regime del risparmio gestito

Fondi comuni di investimento, Sicav, ETF, Gestioni Patrimoniali, Private Insurance

Regime del risparmio amministrato

Dossier titoli

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

Esempio:

Investimento	Tipo investimento	Plus/Minus	Categoria redditi
Investimento A:	€ 100.000 in fondi comuni d'investimento	+ € 20.000 (guadagno)	Redditi da capitale
Investimento B:	€ 100.000 in azioni	- € 10.000 (perdita)	Redditi diversi

Rendimento finanziario + € 10.000

La nuova fiscalità delle rendite finanziarie

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze

Esempio:

Rendimento finanziario + € 10.000

+ € 20.000 (reddito da capitale) - € 10.000 (reddito diverso)

Aliquota fiscale unica 26%

~~€ 10.000 x 26% = **€ 2.600**~~

Plusvalenza	+ € 20.000 x 26% = + € 5.200
Minusvalenza	- € 10.000 x 26% = - € 2.600 NON COMPENSABILE
Totale tassa	**€ 5.200**

In questo caso l'imposta sarà pari al 52%

La nuova fiscalità delle rendite finanziarie

La tassazione dei proventi

	Dossier Titoli					Private Assurance		
	Tipo	Cedola Lorda	Aliquota fiscale	Imposta	Cedola Netta	imponibile	Imposta	Provento netto
Inv. A	100.000,00 € BTP 4%	4.000,00 € Reddito da capitale	12,5%	-500,00 €	3.500,00 €	154,00 € 4.000/104.000 = 3,85%	-30,03 154,00 * 19,5%	3.969,94€ 4.000,00-30,03
Inv. B	100.000,00 € Obbl. ENI 4%	4.000,00 € Reddito da capitale	26,0%	-1.040,00 €	2.960,00 €	154,00 € 4.000/104.000 = 3,85%	-30,03 154,00 * 19,5%	3.969,94€ 4.000,00-30,03
	200.000,00 € Totale	**8.000,00 € Reddito da capitale**	**19,5%**	**-1.540,00 €**	**6.460,00 €**	**308,00 € 8.000/208.000 = 3,85%**	**-60,06 308,00 *19,5%**	**7.939,88€**

NO – 1.540,00 Differenza +1.479,88

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

La Fiscalità

Oggi un padre che destina 1 Milione di Euro a suo figlio:

PAGA 0 EURO

PAGA CIRCA 75.000 EURO

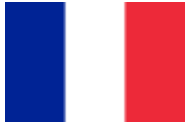

PAGA CIRCA 195.000 EURO

PAGA CIRCA 250.000 EURO

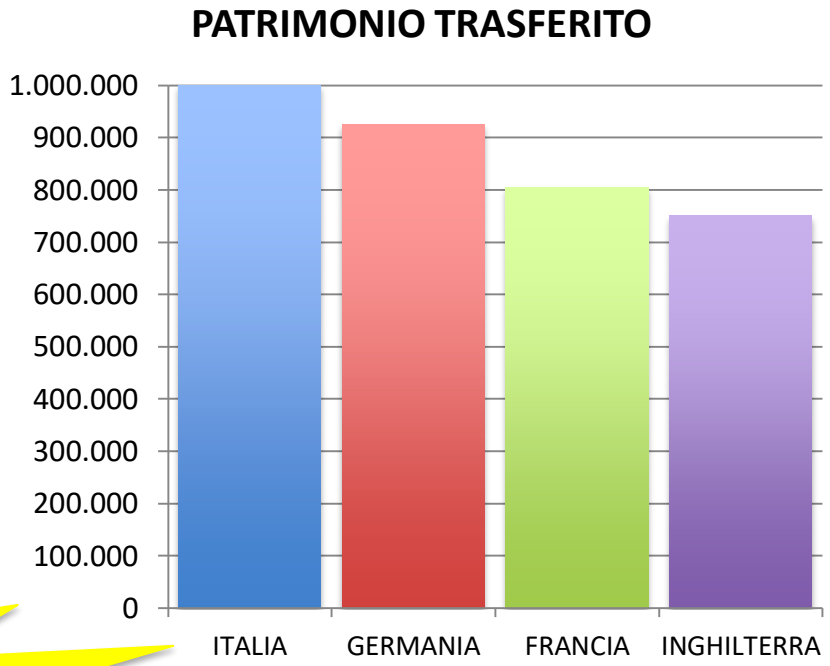

COME CAMBIERANNO LE COSE DOMANI?

Il Sole 24 ORE

Mercoledì
17/09/2014

Progetto in vista della legge di stabilità

Tassa sulle successioni: spuntano gli aumenti Obiettivo un miliardo

Modifiche all'imposta sulle eredità: cambieranno esenzioni e aliquote

Nel cantiere della legge di stabilità 2015 è allo studio anche la revisione dell'imposta di successione. L'obiettivo è raddoppiarne il gettito da 500milioni a un miliardo l'anno. Tra le ipotesi si prevede l'aumento dal 4 al 5% dell'aliquota per gli eredi in linea retta con riduzione della franchigia da 1 milione a 2-300mila euro.

Bellinazzo e Mobili ▸ pagina 3

Incassi verso quota un miliardo
Atteso un extragettito di 500 milioni: il prelievo totale potrebbe arrivare ad almeno un miliardo

I possibili ritocchi
Per gli eredi in linea retta l'imposta salirebbe dal 4 al 5% con franchigia tra 200 e 300mila euro

Successioni, spunta l'aumento della tassa

Nella legge di stabilità l'ipotesi di intervenire su soglie di esenzione e aliquote

Il meccanismo in vigore

PARENTI STRETTI

Coniuge e parenti in linea retta
Per i beni devoluti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta (figli o genitori), nel calcolo dell'imposta di successione, si paga il 4 per cento sul valore complessivo netto del bene durevole eccedente, per ciascun beneficiario, il milione di euro

L'ALIQUOTA

4%

ALTRI PARENTI

Fratelli e sorelle o altri parenti fino al quarto grado
Sui beni a favore di fratelli e sorelle, sul valore netto eccedente, per ciascuno beneficiario, i 100mila euro si paga il 6%. Stessa aliquota per gli altri parenti fino al 4° grado e gli affini in linea retta (come i suoceri), nonché gli affini in linea collaterale fino al 3° grado (come i cognati)

L'ALIQUOTA

6%

ALTRI SOGGETTI

Per chi non è parente aliquota più alta
Per tutti gli altri soggetti che ricevono una eredità, si paga una aliquota più alta (l'8%) rispetto a quanto versato da parenti stretti o altri parenti. Tuttavia, se il beneficiario è portatore di handicap grave la soglia entro cui non è applicabile l'imposta sale a 1,5 milioni

L'ALIQUOTA

8%

Il dossier allo studio

GETTITO

1 miliardo

Si punta a portare il gettito fino a un miliardo di euro. A oggi gli incassi si assestano a 500 milioni di euro

ALIQUOTA

4%

Aumenti dal 4 al 5% agli eredi in linea retta, dal 6 all'8% agli altri parenti e dall'8 al 10% agli estranei

FRANCHIGIA

1 milione

La soglia del milione per gli eredi in linea retta potrebbe essere ridotta tra 200 e 300mila euro

SUCCESSIONI/1 Gli studi legali avvertono i clienti. Questa volta potrebbe essere quella buona per la riforma della tassa. Il governo studia tagli alle franchigie e aumenti di aliquote. Le polizze sono esenti. Per ora

Verso l'eredità più cara

COME È TASSATA LA SUCCESSIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Paese	Aliquote e franchigie
ITALIA	**Aliquota del 4%, 6% o 8%** con forti franchigie per parenti in linea retta e coniuge
Francia	**Aliquota dal 5% al 45%** per eredi in linea retta, **dal 35% al 55%** per gli altri famigliari, **60%** per i recd. Franchigie moderate
Germania	**Aliquota dal 7% al 30%** per coniuge ed eredi in linea retta, **dal 12% al 40%** per gli altri famigliari, **dal 17% al 50%** per i recd. Franchigie moderate
Spagna	**Franchigia modesta** e tassazione che dipende dal grado di parentela e dall'importo ed è differenziata nelle diverse regioni autonome
Svizzera	**Aliquota fino al 50%** notevole nei diversi Cantoni. Gli eredi sono esonerati nella maggior parte dei Cantoni, mentre gli ascendenti solo in alcuni Cantoni. In Ticino per fratelli imposta progressiva: **7,94% su 100.000 franchi, 11,08% su 300.000 franchi e 14,54% su 1 mln di franchi**
Lussemburgo	**Aliquota dal 2% al 15%**, in base alla parentela, con una tassazione aggiuntiva dello 0,1% al 2,2% a funzione del valore dell'eredità. Esenti i discendenti diretti e il coniuge con figli viventi
Regno Unito	Di regola, aliquota del **40%** per ogni erede, ad eccezione del coniuge
Usa	Aliquota massima del **50% oltre 1 milione di dollari** (a eccezione di normative ad hoc dei singoli Stati)

Fonte: elaborazione Lenzi Associati su dati Successioni in Europa

di **Stefania Peveraro**

Ha toccato un nervo scoperto l'articolo di *MF-Milano Finanza* pubblicato lo scorso venerdì 19 febbraio, che riferiva di un tavolo di lavoro del governo sulla tassa di successione, questione di cui si discute da un paio d'anni, ma che ora sembra tornata a essere particolarmente calda. «Nostre fonti ci riferiscono che il governo sta lavorando a un incremento delle aliquote e a una riduzione delle attuali franchigie, tranne che per le successioni in linea retta (per esempio padre-figlio, ndr), per le quali potrebbero essere mantenute franchigie non superiori a 300-400 mila euro», riferisce a *MF-Milano Finanza* Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista dello studio Lenzi e Associati, precisando che «sembra anche che questa possibile manovra non riguardi i titoli di Stato né le polizze vita». Anche Guido Andreani, senior adviser di **GENERALI** segnala movimenti su questo fronte. «Sembra che a Roma si sta lavorando sulla base di una proposta di legge che era stata presentata da un gruppo di deputati più di un anno fa», ha detto a *MF-Milano Finanza*, «e che prevedeva un aumento delle soglie di franchigia, un incremento delle aliquote sino a 5 milioni di euro di valore dei beni ereditati e addirittura l'aumento delle aliquote relative ai patrimoni superiori a 5 milioni, in misura variabile dal 21 al 45% a seconda del grado di parentela». Il sa è vero che anche ad Andreani risulta che «le polizze Vita sarebbero ancora esenti dalla tassa sulle successione», è meglio stare allerta sul tema, perché, si sta «percependo da parte dell'Agenzia delle Entrate la tendenza a riqualificare alcuni tipi di polizze Vita per tassarle come ordinari investimenti finanziari, con le conseguenze che verrebbero assoggettate, oltre che a una meno favorevole imposizione sui redditi, anche alla tassa di successione. Tale rischio riguarda le polizze che non sono costruite per coprire l'assicurato da un rischio, ma anzi lo espongono a un rischio a causa degli investimenti effettuati, concretamente sostanzialmente in gestioni patrimoniali diversamente denominate».

Sono quindi osservate speciali le polizze index e unit linked. Anche Lenzi mette in guardia su questo fronte: «Certamente esiste la possibilità che l'Agenzia delle Entrate si muova in questa direzione, quindi è meglio tenere le proteste quando si stipula una polizza vita per investimento». Nel corso degli ultimi anni il trattamento fiscale dei rendimenti finanziari delle polizze assicurative è già via via diventato meno vantaggioso per i contribuenti. E questo, spiega Andreani, «perché l'imposta sostitutiva applicabile a tali redditi è stata elevata dal 12,5 al 26%; e perché, mentre sino al 31 dicembre 2014 i redditi corrispesti ai beneficiari della polizza in caso di morte dell'assicurato godevano di un'esenzione totale, ora sono esenti dall'Irpef solo per la quota destinata alla copertura del rischio demografico, che è generalmente contenuta». Tuttavia, «se la polizza viene apportata a un trust estero, residente in un paese white list, tutti i redditi sopra indicati sono sottoposti a una tassazione assai inferiore». Da un lato, infatti, in questo caso, aggiunge l'avvocato di Ella Piper, «al momento dell'apporto al trust si crede dovuta, ottenuto secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imposta sulle donazioni, che varia dal 4 al 8% a seconda del grado di parentela che lega il disponente ai beneficiari, la quale potrebbe essere evitata in assenza di apporto al trust; ma, dall'altro lato, tale onere è generalmente inferiore a quello che nel corso degli anni verrebbe sostenuto, per effetto del prelievo del 26% sui rendimenti finanziari generati dalla polizza, con la conseguenza che il ricorso al trust risulta comunque conveniente sotto il profilo fiscale. Un corretto uso di questa struttura richiede però che la costituzione del trust non sia dettata essenzialmente da ragioni fiscali». Tornando al rischio di riqualificazione di un contratto assicurativo, Lenzi aveva spiegato lo scorso ottobre in un suo intervento sul mensile *Patrimoni* che, «in generale, la riqualificazione si verifica laddove l'elemento finanziario è predominante rispetto al contenuto previdenziale-assicurativo e dove il pagamento del capitale (rendita) non dipende prevalentemente da un evento attinente alla vita umana, bensì dall'andamento degli strumenti finanziari che sono oggetto del contratto e dove il rischio connesso agli stessi è a carico del contraente. Il contratto assicurativo potrebbe venire riqualificato, appunto, come contratto di intermediazione finanziaria (o le polizze come prodotti finanziari) con effetti sia sul piano civilistico (assoggettamento al Tuf, non applicabilità delle regole del codice civile in impignorabilità e sequestrabilità) sia su quello fiscale (eliminazione del differimento della fiscalità connessa al capita gain al momento del riscatto e della successione e applicabilità della fiscalità su successioni e donazioni)». Per evitare contestazioni future, quindi, meglio «adottare fin dalla stipula un criterio che consenta di trasferire in maniera significativa l'aleatorietà della polizza a carico della compagnia, per esempio, con l'inserimento di una garanzia che faccia salvi i premi pagati al momento morte, integrando così una componente demografica sostanziale». (riproduzione riservata)

Questo articolo, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/fisco

LE TASSE DI SUCCESSIONE OGGI

Grado di parentela	Aliquote	Franchigia
Coniuge, figli, parenti in linea retta	4%	1 mln di €
Fratello o sorella	6%	100.000 €
Altri parenti sino al 4° grado	6%	nessuna
Altri eredi	8%	nessuna

Fonte: S.L. Lenzi Associati

Il passaggio generazionale famiglia/azienda

PATRIMONIO FAMIGLIARE

Comunione e separazione dei beni

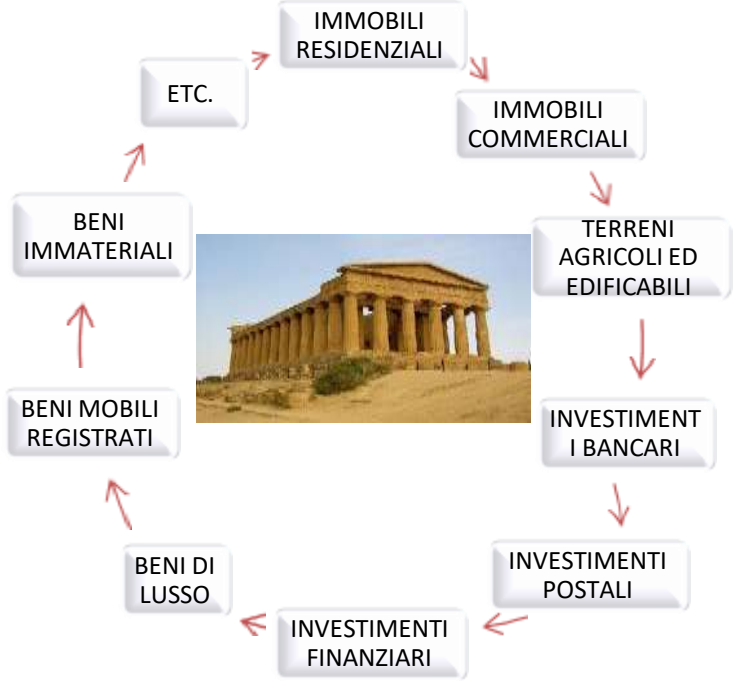

PATRIMONIO AZIENDALE

Ditte individuali, di persone, di capitali

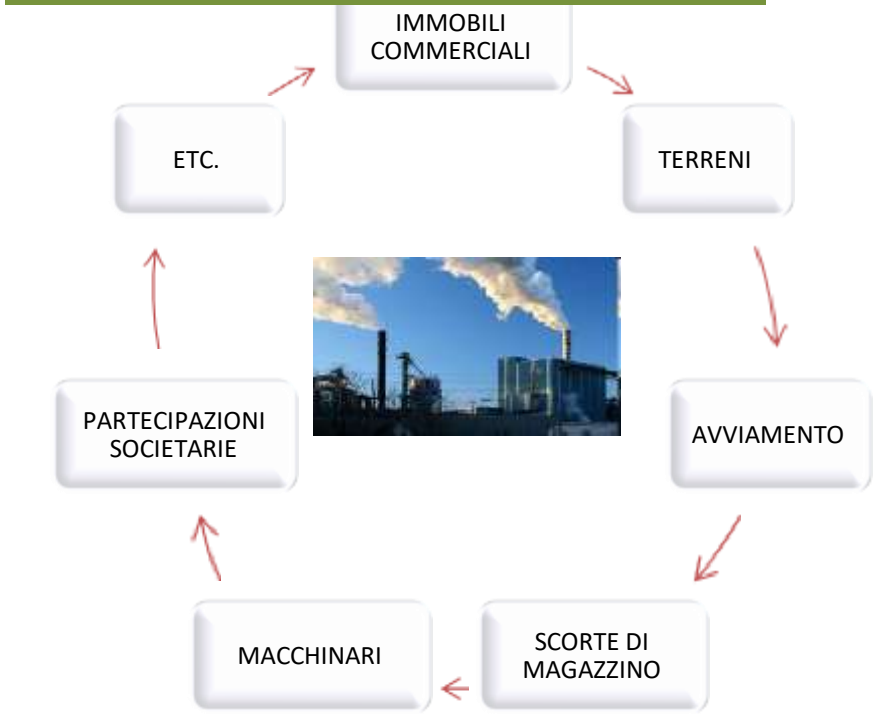

Alcuni strumenti di Tutela Patrimoniale

IL CONTRATTO FIDUCIARIO (Legge 1966 del 1939)
- amministrazione di beni per conto terzi

IL FONDO PATRIMONIALE (art.167-171 CC del 1975)
– bisogni della famiglia

I VINCOLI DI DESTINAZIONE (art.2645 ter CC del 2006)
- persone meritevoli di tutela

IL TRUST (Legge 364/89 del 01.01.1992)
- protezione di beni o diritti destinati ad uno scopo

LE POLIZZE VITA (art.1923 cc)
– impignorabilità / insequestrabilità

LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA (art.12 e ss. CC)
- amministrare e proteggere un patrimonio privato

Documento riservato e confidenziale - Riproduzione vietata - © - Milano 2013 -

SCUDO & GESTIONE

COPERTINA

QUANDO CONVIENE IL PATRIMONIO IN UNA POLIZZA

ASSICURAZIONI

PRIVATE BANKING

I PIÙ PATRIMONI DENTRO LE POLIZZE

Un'indagine di AIPB rivela che durante la crisi è aumentata la quota delle ricchezze private destinata agli strumenti assicurativi. In particolare le formule classiche, le unit le cosiddette long term care

sere spiegato dal fatto che gli HNWI vedano questi prodotti non solo come semplici polizze, ma come strumenti che oltre al contenuto finanziario associano la protezione del capitale. A questo occorre aggiungere che la crisi finanziaria in atto e con essa le perdite subite hanno insinuato tra i clienti private il timore di non riuscire a mantenere l'attuale tenore di ricchezza in età più avanzata.

ADVISORPROTAGONISTI

IL PRIVATE INSURANCE

di Diletta Castelli

Nato in Lussemburgo e con una lunga esperienza nell'industria assicurativa **Aloyse Steichen**, oggi alla guida di **Wealth Assurance**, racconta ad **ADVISOR** i progetti che la compagnia, specializzata nel private insurance, vorrebbe realizzare sul mercato italiano.

Lei è stato tra i partner fondatori della Lombard International Assurance in Lussemburgo, ora è alla guida di Wealth Assurance. Di cosa si occupa Wealth Assurance?

È una compa...

Strumenti di wealth planning trasparenti e in linea con le normative fiscali.

Quali sono i vostri progetti per l'Italia?

Il nostro obiettivo è offrire una serie di servizi esclusivi e di qualità alle banche private indipendenti, agli advisor e ai commercialisti. Per fare questo, abbiamo investito molto nel sistema IT e nelle risorse umane. Siamo in grado, infatti, di offrire ai nostri partner, oltre a un team di specialisti nella pianificazione fiscale, il miglior grado di efficienza nel sistema amministrativo. Non è un ...

S&P
Barabino & Partners
Consulenza di direzione in Comunicazione d'Impresa

Panorama
Economy

PORTAFOGLIO | PERCHÉ PIACE LA FORMULA DEL «PRIVATE INSURANCE»

POLIZZA SALVA EREDI

Consente di sottrarre il patrimonio alla tassa di successione. Lo rende impignorabile e insequestrabile. Ma a volte è un'arma che può essere usata anche contro i figli, perché il beneficiario...

di ANDREA TELARA

Private Insurance

- Peculiarità Giuridiche
- Impignorabilità ed Insequestrabilità
- Vantaggi Successori
- Ottimizzazione Fiscale
- Possibili Controindicazioni

Peculiarità Giuridiche

- Il beneficiario, designabile anche al di fuori dell'asse ereditario, acquisisce il diritto proprio dei vantaggi contrattuali. Pertanto, il capitale corrisposto a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse medesimo, ma risulta esente da imposte successorie
- Riservatezza dovuta all'assenza di obblighi di registrazione
- Facoltà di cedere a terzi il contratto così come di darlo in pegno; in quest'ultimo caso ogni operazione di riscatto comporta l'assenso del creditore pignoratizio

Impignorabilità ed Insequestrabilità

- Le somme dovute al contraente/beneficiario sono immuni da azioni esecutive/cautelari (Art 1923 C.C. 1^ com). Ne consegue che l'indennizzo corrisposto a favore del beneficiario (caso morte) ovvero il capitale o la rendita a favore del contraente/beneficiario (caso vita) sono esenti da procedimenti di pignoramento/sequestro/fallimento.
- La Cassazione (sentenza n 8676 25.01 et 26.06.2000) si è espressa sul tema in senso restrittivo, considerando oggetto di immunità esclusivamente il capitale o la rendita a favore del contraente/beneficiario, mentre i riscatti anticipati, risultano aggredibili dal creditore e possono confluire nell'attivo fallimentare.
- La Cassazione si è ulteriormente espressa più recentemente (sentenza n 8721/2008) dichiarando come la tutela (ex art 1923) da azioni esecutive/cautelari, resista anche in seguito a procedura concorsuale. Ciò in quanto il contratto stipulato "in bonis" mantiene validità giuridica anche in seguito a dichiarazione fallimentare.

Vantaggi successori

1. E’ esente da tasse di successione ed in particolare non concorre in nessun modo alla formazione dell’asse ereditario.
2. Rende esenti da tassazione i proventi accumulati durante tutta la vita del contratto
3. Differisce il pagamento del cosiddetto “Bollo Monti” alla prestazione finale creando un vantaggio di capitalizzazione composta.
4. Compensazione automatica delle minusvalenze e plusvalenze indipendentemente dalla categoria di reddito alla quale appartengono.
5. Tassazione sui proventi incassati proporzionale al capitale e pertanto estremamente ridotta.
6. Esenzione dall’IVA applicata alle Gestioni Patrimoniali Individuali

Roberta Sabatino

€uropean Financial Advisor

Gruppo AZIMUT

Via Foro Buonaparte, 24 – 20121 Milano

Tel. 02 888951 – Fax 02 36540111 – Cell. 393 1004954

Uff. Personale: Via F. Filzi, 9/A – 20812 Limbiate (MB)

robertasabatino.efpa@gmail.com